

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1518

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PEDRIZZI, TURINI, NATALI e PACE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1995

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per
l'istituzione dell'Albo e per il sorteggio delle persone idonee
all'ufficio di scrutatore

ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche proposte col presente disegno di legge mirano a creare una corsia preferenziale per i cittadini iscritti nelle liste di collocamento comunali (e, quindi, in attesa di occupazione) nella nomina degli scrutatori da assegnare ai seggi elettorali, in occasione delle ricorrenti consultazioni.

Il problema occupazionale, per la sua indiscussa priorità rispetto agli altri problemi sociali, economici e politici che caratterizzano l'attuale congiuntura, merita un'attenzione costante e fattiva dello Stato.

Non può e non deve essere trascurata alcuna, anche se minima, possibilità d'intervento tendente all'occupazione, ancorchè precaria e temporanea, di chi purtroppo affronta nella quotidianità l'angoscia, il peso e, spesso, l'umiliazione derivanti dall'impossibilità di svolgere un'attività socialmente produttiva. Lo Stato, cui la Costituzione assegna il compito di sommo garante del diritto al lavoro nell'ottica della sua funzione storica, e di mezzo per l'elevazione sociale

dei singoli e della collettività, non può non cogliere (in ogni situazione che possa servire a rinfrancare, sia pure in modo estremamente limitato, il duro fardello della disoccupazione) un'occasione per intervenire con spirito di solidarietà.

Tocca dunque al Parlamento far sì che le occasioni divengano concrete opportunità. In tale ottica viene proposta la modifica della legge 8 marzo 1989, n. 95, al fine di consentire che i cittadini in attesa di occupazione, in possesso dei requisiti previsti da tale legge, beneficino, con carattere di priorità, della nomina a scrutatore e della corrispettiva indennità.

Le modifiche normative suggerite non comportano alcun onere aggiuntivo e, pertanto, non necessitano di alcuna copertura finanziaria.

Sicuramente l'approvazione di questa legge non risolverà i gravi problemi occupazionali del nostro paese, ma essa rappresenterà una doverosa testimonianza di solidarietà sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. L'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento comunali viene annotata nell'albo».

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dopo le parole «liste elettorali del comune» sono inserite le parole: «in possesso del requisito di cui al comma 3 dell'articolo 1», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora il numero dei soggetti sorteggiati, iscritti nelle liste di collocamento comunali, sia inferiore al numero degli scrutatori di cui all'articolo 1, si procede ad ulteriore sorteggio tra i restanti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 1 non in possesso del requisito di cui al comma 3 dello stesso articolo.».

3. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «seguendo il criterio di cui al comma 1 dell'articolo 3 ed effettuando, pertanto, il sorteggio prima tra gli iscritti all'Albo in possesso del requisito di cui al comma 3 dell'articolo 1 e, successivamente tra i restanti iscritti.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 deve essere accertato dalla commissione elettorale comunale prima del sorteggio di cui al comma 1».

